

Regolamento di attuazione in tema di Soci del CUS L'Aquila

Art. 1 - Ambito di applicazione

Visti lo Statuto CUSI, il Regolamento di attuazione dello Statuto CUSI e lo Statuto CUS L'Aquila, il presente Regolamento disciplina le modalità di presentazione delle domande di ammissione a Soci, ne indica i diritti e i doveri, le condizioni per il rinnovo della qualità di Socio ed i casi di perdita della stessa.

Art. 2 - Ammissione alla categoria dei Soci effettivi

Fermo restando l'incompatibilità della qualità di Socio CUS con l'iscrizione o il tesseramento con altra Associazione o Società o Ente sportivo, possono essere ammessi alla categoria dei Soci effettivi gli studenti regolarmente iscritti all'Università o Istituto superiore di L'Aquila

- che abbiano svolto per ~~tre~~ (1) due anni sportivi consecutivi i Campionati Nazionali Universitari e contestualmente ~~tre~~ (1) due Campionati Federali a favore del CUS L'Aquila;
- che siano stati tesserati CUSI per ~~tre~~ (1) due anni sportivi consecutivi a favore del CUS L'Aquila.

Le domande di ammissione devono essere presentate dagli interessati al Consiglio Direttivo mediante apposito modulo rilasciato dalla Segreteria del CUS L'Aquila e accompagnate dal versamento della quota Sociale (*stabilita dal Consiglio Direttivo*) relativa all'anno in cui esse vengono presentate.

Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di accogliere la domanda una volta verificata la regolarità delle stessa e l'effettivo carattere dell'attività sportiva svolta dal richiedente. In seguito all'accettazione della domanda, il richiedente acquisisce la qualità di Socio effettivo. La validità dell'iscrizione decorre dall'atto dell'accettazione fino al successivo 31 dicembre.

Art. 4 - Ammissione alla categoria dei Soci anziani

Possono essere ammessi alla categoria dei Soci anziani tutti i Soci effettivi che cessino di appartenere a tale categoria a seguito al venir meno dell'iscrizione all'Università o Istituto superiore di L'Aquila, indipendentemente dall'eventuale conseguimento della laurea, e ne facciano domanda.

La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno immediatamente successivo a quello della cessazione dell'iscrizione all'Università o Istituto superiore di L'Aquila.

La domanda compilata dall'interessato, su modulo predisposto dal CUS L'Aquila e rilasciato dalla Segreteria, deve essere accompagnata dalla relativa quota Sociale.

Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di accogliere la domanda una volta verificata la regolarità delle stessa e l'esistenza delle condizioni richieste dalle norme di cui a narrativa. Con l'accettazione il richiedente acquisisce la qualità di Socio anziano che decorre dall'atto di accettazione fino al successivo 31 dicembre.

Art. 5 - Mancato accoglimento delle domande di ammissione a Socio

Qualora la domanda di ammissione a Socio effettivo o a Socio anziano non venga accolta, il CUS L'Aquila è tenuto, entro 20 gg. dalla delibera del Consiglio Direttivo, a darne comunicazione all'interessato, precisando le ragioni del rifiuto, mediante Posta Elettronica Certificata o Raccomandata A/R.

Art. 6 - Divieto di associazione

Ai sensi e per gli effetti dello Statuto CUSI, è sancito il divieto di associazione al CUS per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia. È sancito il divieto di associazione per un periodo di 10 anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo dell'associazione alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. L'associazione dei soggetti di cui sopra è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci effettivi e anziani godono tutti degli stessi diritti, ad essi compete l'elettorato attivo e passivo nelle assemblee elettive.

Per i Soci effettivi ed anziani che risultino essere dipendenti del CUS L'Aquila o collaboratori coordinati e continuativi o con i quali sia in corso un rapporto professionale continuativo e retribuito, l'elettorato attivo e passivo è sospeso fino al perdurare del rapporto con il CUS. Per riacquisire l'elettorato attivo e passivo, i Soci sospesi, devono cessare dall'incarico entro il mese di dicembre antecedente all'assemblea elettiva.

L'elezione a componente del Collegio Revisori dei Conti non è causa di sospensione dalla qualifica di Socio.

I Soci devono rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere del CUS e del CUSI; si impegnano a mantenere un equilibrato comportamento etico e sportivo nel rispetto delle convenzioni che regolano la vita sportiva e Sociale; riconoscono la natura e le finalità culturali ed educative della pratica sportiva universitaria; si impegnano a realiz-

zare e ad attuare il programma Sociale.

Art. 8 - Rinnovo dell'iscrizione dei Soci

La qualifica di Socio si rinnova annualmente, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, personalmente con il versamento della quota Sociale presso l'Amministrazione del CUS contro rilascio di apposita ricevuta. Nei casi di materiale impossibilità, il versamento può essere effettuato a mezzo bonifico con contestuale invio via mail di autografa manifestazione di volontà del Socio finalizzata al rinnovo del tesseramento.

Art. 9 - Perdita della qualità di Socio

Ai sensi e per gli effetti delle Norme Statutarie e del Regolamento di attuazione dello Statuto CUSI, la qualità di Socio si perde:

- per dimissioni;
- per perdita dei requisiti;
- per decadenza
- per morosità;
- per provvedimenti disciplinari.

La qualità di Socio effettivo cessa col venir meno della regolare iscrizione all'Università i cui effetti comunque, perdurano fino alla scadenza dell'anno accademico anche nell'ipotesi di conseguimento della laurea.

Il Socio effettivo può continuare ad esercitare i diritti Sociali senza soluzioni di continuità chiedendo il passaggio alla categoria dei Soci anziani entro il 31 marzo dell'anno immediatamente successivo alla cessazione degli studi.

Il Socio effettivo od anziano che non paga la quota Sociale decade per morosità; può essere reintegrato, per una sola volta, se presenta domanda al Consiglio Direttivo accompagnata dalla regolarizzazione della quota omessa, oltre che di quella in corso, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel quale doveva essere rinnovata l'iscrizione.

Ai sensi dello Statuto del CUS L'Aquila, l'inadempimento da parte dei Soci agli obblighi derivanti dallo Statuto e l'inosservanza dei regolamenti sono causa di esclusione di diritto dallo status di Socio.

La proposta di esclusione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e ha, cautelativamente, effetto immediato. Il provvedimento deve essere notificato all'interessato a cura del Presidente del C.U.S. L'Aquila mediante Posta Elettronica Certificata o Raccomandata A/R ed annotato nel registro Soci.

Il provvedimento sulla proposta di espulsione deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci del CUS L'Aquila.

Stante l'incompatibilità della qualità di Socio CUS con l'iscrizione o il tesseramento con altra Associazione o Società o Ente sportivo, qualora il Socio si dovesse trovare in tale conflittualità, decade automaticamente ed immediatamente da Socio CUS e dalle eventuali cariche sociali ricoperte, senza possibilità di ricorso.

Art. 10 - Ricorsi

Ogni Socio effettivo od anziano può inoltrare ricorso all'Assemblea dei Soci contro la mancata accettazione della richiesta di iscrizione alla qualifica di Socio o del suo rinnovo, entro 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 11 - Schedario Soci

L'Amministrazione del CUS L'Aquila cura l'aggiornamento dello schedario dei Soci.

Art. 12 - Trasparenza

Alle modalità di richiesta nonché alle procedure e alle decisioni circa l'accettazione ed il rinnovo annuale dei Soci nonché la loro esclusione, recesso o decadenza, dovrà essere assicurata la massima informazione e trasparenza. A tale scopo il presente regolamento, la determinazione della quota Sociale annuale e gli altri provvedimenti inerenti allo status di Socio, sono portati, a seconda delle circostanze, alla conoscenza del pubblico, di tutti i Soci e degli interessati.

Art. 13 - Rinvio

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia alle norme contenute nello Statuto, nel Regolamento di attuazione CUSI e nello Statuto del CUS L'Aquila, che mantengono la loro piena efficacia.

(1) il numero di anni è due (trattasi di errore ostantivo) in quanto si conforma al Regolamento di attuazione CUSI